



COMUNE DI CAPALBIO
PROV. DI GROSSETO



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 41 del 27/11/2006

Modificato con Deliberazione C.C. N. 25 DEL 28/05/2007

Modificato con Deliberazione C.C. n. 2 del 30/01/2019



ART. 1

Principi Generali

1. Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi comunali al fine di sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, attraverso la piena collaborazione delle associazioni sportive operanti sul territorio.

2. Le palestre scolastiche sono regolamentate dalla normativa relativa all'utilizzo delle attrezzature scolastiche e dai criteri fissati dal Consiglio di Istituto competente nonché dal regolamento adottato con delibera C.C. n. 50 del 03/11/2005.

Art. 2

Impianti comunali

1. Gli impianti sportivi comunali attualmente in uso sono i seguenti:

- IMPIANTI SPORTIVI CAPALBIO SCALO
- IMPIANTO SPORTIVO BORGO CARIGE

2. Le palestre scolastiche comunali sono escluse dall'ambito di applicazione della presente normativa.

Art. 3

Modalità di gestione

1. Il Comune può gestire direttamente i propri impianti sportivi. Nel caso in cui non ritenga di provvedere direttamente alla gestione, può affidare la stessa tramite procedura ad evidenza pubblica alle associazioni di seguito enunciate secondo il seguente ordine di priorità: Società e/o Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali.

2. In tal caso può essere predisposta una procedura ad evidenza pubblica per ciascuno degli impianti indicati al precedente articolo 2.

3. Qualora l'affidamento in gestione ai soggetti indicati al precedente comma 1 abbia dato esito negativo l'Amministrazione Comunale può valutare di affidare la gestione di uno o più dei propri impianti anche a soggetti diversi da quelli indicati.



Art. 4

Modalità di affidamento a terzi

1. Qualora si intenda provvedere all'affidamento in gestione degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 3, la Giunta Comunale determina preventivamente con proprio atto il canone minimo che si intende percepire e l'eventuale contributo massimo che si ritenga opportuno concedere per ciascun impianto, tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti che si intende affidare al gestore.

2. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi avviene a seguito dell'emanazione di apposito bando pubblico e mediante la formazione di una graduatoria fra i richiedenti con attribuzione dei seguenti punteggi:

a) valutazione caratteristiche società/ associazione / ente

	punteggi	
	Società sportive Art.3 comma 1	Soggetti diversi Art.3 comma 3
Società che effettua la disciplina prevista per l'impianto -	10	10
Società con sede nel Comune e/o in Provincia di Grosseto -	3	3
Società con sede fuori Provincia ma in Regione Toscana -	2	2
Società con sede fuori Regione Toscana -	1	1
Società con Centri di avviamento allo sport giovanile -	5	0
Società con tesserati fino a 50 unità -	0,3	0,3
Società con numero di tesserati da 51/ 80 -	0,5	0,5
Società con numero di tesserati da 81/100 -	0,8	0,8
Società con oltre 100 tesserati -	1	1
Anzianità Societaria per anno - (fino ad un massimo di 5 punti)	0,5	0,5
Società affiliata ad una federazione sportiva nazionale -	5	0
Società affiliata solo ad ente di promozione sportiva (non cumulabile col precedente punteggio) -	3	3
Discipline sportive associate e federazioni nazionali -	2	0
società con insegnanti ISEF e/o con istruttori federali abilitati - per ogni corso attivato o da attivare svolto da tali figure	2	2



Si precisa che per numero dei tesserati della società si intendono i soci effettivamente tesserati nella associazione richiedente come risultante dall'elenco dei soci e dalle tessere rilasciate localmente

I dati richiesti dovranno essere afferenti all'anno sportivo antecedente il bando gara.

b) valutazione del progetto di gestione, per la durata della concessione che, a norma dell'art. 3, comma 1) lettera f) della Legge Regionale n. 6/2005, sia atto a dimostrare il profilo economico e tecnico della gestione.

Il progetto dovrà illustrare l'organizzazione delle attività sportive che verranno intraprese, la compatibilità delle stesse con quelle praticabili nell'impianto, nonché la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati.

Il progetto dovrà illustrare anche le eventuali attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani con un piano di intervento pluriennale, anche mediante indicazione di concetti e metodi per il raggiungimento delle finalità aggregative e di inserimento delle categorie di utenti indicati in ambito sportivo e il relativo sviluppo attuativo.

Il progetto dovrà essere supportato dal piano economico-finanziario delle attività per il periodo oggetto di convenzione.

Il progetto dovrà altresì contenere l'impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo - formativi realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione insieme alle associazioni ed enti interessati.

Il progetto dovrà garantire una fruibilità minima degli impianti di almeno 30 ore settimanali nel periodo ottobre-aprile e di almeno 40 ore settimanali nel periodo giugno-settembre, articolate in almeno 5 giorni settimanali.

Qualora il soggetto proponente intenda svolgere, in via straordinaria, attività ricreative e sociali di interesse pubblico nel progetto dovrà darsi dimostrazione della compatibilità delle stesse con il normale uso degli impianti.

max punti 30

c) valutazione dell'offerta economica, a norma dell'art. 3, comma 1) lettera g) della Legge Regionale n. 6/2005, sulla base del rialzo proposto sul canone fissato dal Comune e posto a base di gara. All'offerta migliore viene attribuito il punteggio massimo e a tutte le altre un punteggio proporzionale in relazione al ribasso offerto secondo la seguente formula:



canone offerto x punteggio massimo attribuibile (20 punti)

canone più alto fra le offerte pervenute

max punti 20

3. Una volta pervenute le domande da parte delle associazioni interessate, il competente responsabile del servizio, con proprio atto, assegna per ciascun impianto la gestione all'associazione con i maggiori requisiti e successivamente provvede alla stipula di una specifica convenzione i cui contenuti obbligatori sono enunciati agli articoli seguenti.

Art. 5

Durata della convenzione e oneri a carico del concessionario

1. La convenzione ha una durata massima di sessanta (60) mesi e non è rinnovabile.
2. E' data facoltà al Comune di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse o per gravi inadempienze, relative a ogni e qualsiasi aspetto disciplinato dalla presente convenzione e/o dal Regolamento per la concessione a terzi degli impianti sportivi comunali, senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Gestore non potrà essere sostituito da altri nella gestione della struttura pena la decadenza di pieno diritto della presente Convenzione.
4. Il Gestore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, fatte salve le cause di forza maggiore o le altre allo stesso non imputabili.
5. E' riconosciuto al Gestore il diritto di recesso solo nel caso di estinzione o scioglimento della società.
6. L'atto di recesso deve essere comunicato all'Amministrazione comunale a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima.
7. La convenzione deve prevedere i seguenti oneri a carico dell'associazione aggiudicataria:
 - custodia impianti, ivi comprese le aree esterne,
 - pagamento utenze e tasse in genere derivanti dall'uso dell'impianto (energia elettrica a qualsiasi uso destinata; le spese relative al gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, alla TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani), e le spese relative all'impianto e all'esercizio del telefono ecc..).
 - pulizia impianti,
 - manutenzione ordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, nonché dei marciapiedi ad essi prospicienti e delle eventuali aree adiacenti destinate a verde secondo le seguenti modalità:



Impianto elettrico: riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo, ad esclusione dei guasti ai proiettori e le altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.

Impianto idraulico e produzione di acqua calda: riparazione e/sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e svuotatura dei pozzi biologici. In ordine alla manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc., il Comune che ha in atto una convenzione con una ditta specializzata, provvederà direttamente.

Infissi: sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal comodatario, un suo affiliato o un suo autorizzato ed in questi casi la Società che gestisce l'impianto provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico.

Locali, spazi esterni e tribune: imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene.

Arredi ed attrezzature: sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal comodatario o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto.

Aree esterne destinate a verde o a gioco: gestione di tutte le aree limitrofe agli impianti.

Servizi igienici: deve essere garantita l'apertura dei servizi igienici ubicati negli impianti durante l'orario di apertura degli stessi.

8. Qualora l'impianto sia dotato di idonee strutture ed attrezzature, al concessionario sarà consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'art.48, 1° comma della legge regionale 7 febbraio 2005, n.28, oltre alle attività temporanee di somministrazione di cui all'art. 45 della stessa L.R. 28/05.

Art. 6

Oneri a carico del Comune

1.Sono oneri a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto con le modalità enunciate al comma successivo, che provvederà al reintegro



degli arredi e delle attrezzature, alla messa a norma degli impianti e alla loro agibilità, qualora si dovesse provvedere a ciò per cause diverse da quelle già indicate al precedente articolo 6.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune sono i seguenti, come per la generalità degli altri impianti sportivi:

Impianto elettrico: riparazioni di danni causati da fenomeni atmosferici comunque non dovuti a provate responsabilità del comodatario o di terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto, messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici e manutenzione dei proiettori e le altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.

Impianto idraulico e produzione di acqua calda: sostituzione di bollitori, radiatori, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili, riparazioni a tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti, manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc.,

Infissi: rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere, purché il danno non sia causato dal Gestore o da terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto.

Locali, spazi esterni e tribune: interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura tetti ed impermeabilizzazione, imbiancatura esterna nel caso in cui si richiedano attrezzature particolari, rifacimento completo di recinzioni, cancelli, infissi, pavimentazioni, piastrellature, campi di gioco, purché il danno non sia da attribuirsi ad incuria del comodatario o di terzi da lui autorizzati ad usufruire dell'impianto.

Arredi ed attrezzature: rinnovo periodico dovuto al normale deterioramento d'uso: in qualsiasi altro caso il rinnovo sarà addebitato al comodatario.

Aree verde: rifacimento totale dei campi o delle aree a verde dei suddetti impianti sportivi. Manutenzione periodica delle aree a verde circostanti gli impianti.

Art. 7

Tariffe e quote per l'utilizzo degli impianti



1. L'Associazione affidataria della gestione dell'impianto percepirà direttamente dalle società e altri soggetti, che usufruiranno dell'impianto, le quote orarie o forfettarie, e le cauzioni che saranno determinate prima di ogni stagione agonistica dalla Giunta Comunale, sentito il parere dell'Associazione.

2. E' in ogni caso fatto divieto all'Associazione di percepire a qualsiasi titolo da altre società e/o da privati somme che non siano state preventivamente deliberate dal Comune.

Art.7-bis

Gestione delle strutture accessorie agli impianti sportivi

1. Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dotato di strutture accessorie abilitate e destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 48, comma 1 lett. a) e d), della L.R.T. n. 28/2005 i rapporti di concessione sono disciplinati come segue:
 - a) Per l'esercizio delle attività collaterali di cui all'art. 48 c.1 lett. a) della L.R. n. 28/2005 (attività effettuata congiuntamente ad attività prevalente sportiva) la gestione delle strutture accessorie si intende ricompresa nella gestione unitaria dell'impianto sportivo oggetto di concessione senza necessità di ulteriori atti e autorizzazioni di legge e di regolamento;
 - b) Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 48, c. 1 lett. d) della L.R. n. 28/2005 (attività istituzionali di associazioni e circoli di cui all'art. 2 del DPR 4.4.2001 n. 235) la gestione delle strutture accessorie resta affidata al concessionario a condizione che lo stesso si costituisca in apposito soggetto nei modi e nelle forme di cui al citato DPR 235/2001.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lett. b) la gestione della struttura accessoria è disciplinata da apposita convenzione con il Concessionario dell'impianto sportivo ed è soggetta al pagamento di un canone, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, aggiuntivo rispetto a quello relativo all'impianto sportivo. L'applicazione del canone aggiuntivo per la concessione della struttura accessoria non comporta, in ogni caso, la revisione del canone relativo all'impianto sportivo anche se quantificato successivamente a quest'ultimo.

Art. 8

Diritti del Comune

1. Il Comune si riserva inoltre sulla convenzione:
 - a. di effettuare controlli e verifiche senza che gli possa essere frapposto dal concessionario alcun ostacolo.



- b. di utilizzare gratuitamente gli impianti per manifestazioni sportive, scolastiche, culturali, turistiche o ricreative, promosse e autorizzate dal Comune stesso, dandone comunicazione preventiva all'Associazione almeno dieci giorni prima del loro svolgimento.
3. In questi casi il personale di custodia e di pulizia sarà messo a disposizione dall'Associazione, in forma gratuita, e la stessa provvederà in ogni caso alla pulizia dell'impianto.
4. Al momento dell'utilizzazione per gli scopi di cui al primo comma lettera b), gli impianti dovranno essere in perfette condizioni di pulizia e di efficienza.
5. Per le altre manifestazioni patrocinate/autorizzate dal Comune ma non organizzate direttamente dallo stesso l'impianto sarà comunque ceduto in forma gratuita mentre i costi relativi al personale di custodia e pulizia saranno rimborsati da parte dell'associazione organizzatrice al concessionario dell'impianto.
7. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare gli impianti, qualora sia possibile per attività di carattere non espressamente sportivo.
8. In tutti i casi di utilizzazione degli impianti da parte del Comune, delle scuole e /o di terzi per manifestazioni sono espressamente fatte salve le esigenze agonistiche ufficiali del Concessionario.

Art 9

Pubblicità negli impianti

1. Il Gestore è autorizzato ad effettuare e a far effettuare dalle società sportive utenti pubblicità commerciale visiva e sonora osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, nonché il pagamento dell'imposta di pubbliche affissioni presso il competente servizio del Comune.
2. L'installazione di strutture, impianti e di tutti gli altri mezzi pubblicitari per l'esposizione dei marchi sia in forma mobile che in forma fissa, è subordinata ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. L'Associazione, o l'eventuale terzo interessato, è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
4. Sono inoltre a carico dei soggetti interessati le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari e per il ripristino dell'impianto e delle attrezzature allo stato precedente l'esposizione (marchi, dipinti, insegne murate, montaggio struttura ecc.).



COMUNE DI CAPALBIO

PROV. DI GROSSETO

5. Alla scadenza di ciascuna convenzione non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti durante le iniziative direttamente condotte ed autorizzate, al fine dell'utilizzo di tali spazi per le necessità del caso; resta inteso che il Comune o il terzo autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti, al termine dell'iniziativa.

Art. 10

Orari

1. Gli orari degli impianti concessionati sono definiti dal gestore previa comunicazione ad inizio della stagione sportiva all'Ufficio Sport del Comune.